



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
CAGLIARI

**Informazioni alla persona offesa sul diritto di difesa  
e sugli altri diritti previsti dal codice di procedura penale  
- art. 90 bis del codice di procedura penale -**

Questa informazione è destinata alla **persona offesa dal reato**, cioè alla vittima.

Nel caso di morte della vittima i diritti della persona offesa sono esercitati:  
dai **prossimi congiunti** della vittima: per prossimi congiunti si intendono i genitori, figli e fratelli, il coniuge ed i suoi genitori e fratelli, gli zii ed i nipoti e gli altri parenti della vittima indicati dal codice penale (<sup>1</sup>).

dal **convivente** stabile della vittima, legato ad essa da una stabile relazione affettiva<sup>2</sup>;  
La legge (<sup>3</sup>) prevede una serie di diritti e facoltà per la persona offesa dal reato.

Questi diritti possono essere esercitati personalmente o per mezzo di un avvocato difensore.

L'art. 101 del codice di procedura penale prevede che fin dall'inizio del procedimento penale il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria informino la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore.

L'art. 90 bis del codice di procedura penale, inoltre, prevede che la persona offesa, al momento del primo contatto con l'autorità procedente, riceva una serie di informazioni sui propri diritti.

Ci sono diritti che valgono per tutte le persone offese. Altri diritti sono previsti solo per le vittime di determinate categorie di reati, specialmente di quelli commessi con **violenza alla persona**.

Lo scopo di questa informazione è di informare in modo completo e chiaro le vittime di reato dei propri diritti, per consentire di esercitarli in modo consapevole.



<sup>1</sup> Articolo 307 quarto comma del codice penale.

<sup>2</sup> Articolo 90 comma 3 del codice di procedura penale.

<sup>3</sup> Articolo 90 del codice di procedura penale.

### **a) come si presenta una denuncia o una querela**

La differenza tra denuncia e querela è che con la querela la vittima, oltre che segnalare i fatti, deve chiedere che il colpevole venga punito. Per certi reati senza questa richiesta non si può fare il processo e la denuncia viene archiviata. Negli uffici di polizia dove si presentano le denunce e le querele i cittadini possono avere una precisa informazione se per il fatto che vogliono denunciare è necessaria la querela.

La denuncia o la querela possono essere presentate recandosi negli uffici dalle varie forze di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Vigili Urbani ecc.) e raccontando i fatti, che verranno riportati in un verbale.

Chi presenta la denuncia o la querela ha diritto ad ottenere copia del verbale con ricevuta della presentazione.

La denuncia o la querela possono anche essere presentate con atto scritto e firmato, consegnato alle stesse forze di polizia, che devono rilasciare una ricevuta.

Le denunce e le querele possono essere presentate direttamente alla Procura della Repubblica.

Le querele possono anche essere spedite per posta, con raccomandata e **firma autenticata**, in mancanza della autenticazione della firma la querela spedita per posta non è valida.

Le denunce anonime non possono essere prese in considerazione

La vittima che presenta una denuncia o una querela di regola è considerata persona offesa del reato denunciato. In questa veste ha una serie di diritti, specificati in questo atto.

Nel caso che si arrivi al processo, la vittima del reato ha diritto a essere informata, con indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima udienza; per le udienze successive non sono previsti altri avvisi e deve essere l'interessato ad informarsi delle nuove date in Tribunale.

La vittima non ha l'obbligo di partecipare alle udienze, tranne quando deve rendere la sua testimonianza. In quel caso riceverà un'apposita convocazione, nella quale sarà precisato che ha l'obbligo di presentarsi.

Se la vittima si è costituita parte civile nel processo, con la necessaria assistenza di un difensore, ha diritto a ricevere la comunicazione della sentenza.

### **b) diritto di ricevere comunicazioni sullo stato del processo**

La vittima del reato può verificare se, anche a seguito della sua denuncia o querela, la Procura della Repubblica abbia aperto un procedimento penale per individuare il colpevole. Per avere questa notizia – che viene definita dalla legge come informazione sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato - bisogna presentare una apposita domanda (compilando un modulo già pronto) presso la segreteria della Procura della Repubblica. Queste notizie non vengono fornite nei casi di reati di criminalità organizzata e per alcuni reati contro la persona <sup>(4)</sup>.

La vittima del reato deve essere avvisata del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili (per esempio accertamenti medico legali sui danni alla persona o accertamenti per ricostruire la dinamica degli incidenti stradali), ai quali può partecipare nominando i propri consulenti <sup>(5)</sup>.

Le vittime dei reati di maltrattamenti e di atti persecutori ("stalking") hanno diritto a ricevere un avviso al momento della conclusione delle indagini; in seguito a questo avviso potranno ottenere copia degli atti, presentare memorie difensive o documenti, chiedere al Pubblico Ministero di compiere ulteriori indagini <sup>(6)</sup>.

### **c) diritto di essere avvisata della richiesta di archiviazione o di proroga delle indagini**

Per avere alcune informazioni bisogna che la vittima del reato, quando presenta la denuncia o la querela o anche in un momento successivo <sup>(7)</sup>, ne faccia richiesta.

In particolare la vittima può chiedere di essere informata:

<sup>4</sup> Articolo 335 codice di procedura penale.

<sup>5</sup> Articolo 360 codice di procedura penale.

<sup>6</sup> Articolo 415-bis codice di procedura penale.

<sup>7</sup> Articoli 406 e 408 codice di procedura penale.

- della richiesta di archiviazione del procedimento, che il pubblico ministero chiede al giudice quando ritiene che non ci siano prove sufficienti per fare un processo; **nei casi di delitti commessi con violenza alla persona questo avviso viene dato alla vittima anche se non ne fa richiesta** e dispone di venti giorni dalla notifica dell'avviso per prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari <sup>(8)</sup>;

- della richiesta di proroga delle indagini, che il pubblico ministero presenta al giudice quando non è in grado di chiudere l'indagine nel tempo fissato dalla legge (di solito sei mesi).

#### **d) diritto di nominare un avvocato difensore**

La vittima di un reato può esercitare personalmente alcuni suoi diritti oppure può scegliere di nominare un Avvocato difensore.

La nomina del difensore deve essere fatta nel modo previsto dall'art. 96 comma 2 del codice di procedura penale (dichiarazione resa all'autorità procedente, anche alla polizia giudiziaria in occasione della presentazione di denunce o querele, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa per raccomandata).

#### **Quando la vittima del reato nomina un difensore tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono fatti direttamente ed esclusivamente al suo avvocato.**

La persona offesa dal reato ha la possibilità di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, cioè che sia lo Stato a pagare l'Avvocato, senza bisogno di sostenere spese (ad esempio per bolli, copia degli atti) <sup>(9)</sup>.

Questo succede se il suo reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione è inferiore al limite previsto dalla legge, che viene periodicamente aggiornato ed è attualmente fissato in 11.528,41 euro all'anno, più 1.032,91 euro per ogni componente della famiglia; non si computa il reddito dei familiari nei casi di conflitto di interessi relativo al procedimento penale.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato bisogna presentare una domanda presso il Tribunale, anche nella fase immediatamente successiva alla denuncia.

Sulla procedura da seguire si possono chiedere informazioni presso il consiglio dell'Ordine degli Avvocati (al quarto piano dell'ala nuova del palazzo di Giustizia).

**Le vittime di alcuni reati hanno sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche se hanno un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge:** si tratta dei casi in cui si procede per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ("stalking"), violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, mutilazione degli organi genitali femminili <sup>(10)</sup>. In altri casi la ammissione al gratuito patrocinio è prevista solo se la persona offesa è minorenne <sup>11</sup>.

#### **e) diritto all'interpretazione e traduzione degli atti del procedimento**

La vittima del reato che non comprenda in modo adeguato la lingua italiana ha questi diritti: diritto che le sue dichiarazioni vengano tradotte da un interprete;

<sup>8</sup> Articolo 408 comma 3 bis del codice di procedura penale

<sup>9</sup> Articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

<sup>10</sup> Articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis codice penale

<sup>11</sup> Si tratta dei reati previsti dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.

diritto alla assistenza di un interprete che la metta in condizione di capire quello che succede durante le udienze del processo;

diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengano informazioni utili per la propria difesa.

**In tutti questi casi deve essere presentata una richiesta al giudice; l'interprete viene nominato da chi sta facendo le indagini o il processo e la vittima straniera non deve pagare niente.**

Se una vittima che non conosce la lingua italiana presenta una denuncia o querela negli uffici della Procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto (in Sardegna è la Procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari), ha diritto di utilizzare la lingua che conosce e di ottenere la traduzione della ricevuta della presentazione della denuncia o querela.

#### **f) diritto alle eventuali misure di protezione a favore delle vittime**

La protezione delle vittime dei reati costituisce un dovere dello Stato, che “veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà”.

Su richiesta degli interessati l'autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato e Carabinieri) possono convocare le persone che hanno un conflitto e provare a risolverlo <sup>(12)</sup>.

Nella parte finale di questa informazione (sotto la lettera **P**) vengono date indicazioni sulle strutture di assistenza e ricovero presenti nel territorio.

Esiste anche un procedimento civile che può essere azionato direttamente dalla vittima, che può chiedere al Tribunale, presentando un ricorso (con l'assistenza di un avvocato), che venga disposto un “ordine di protezione” che vieti all'autore del reato di avvicinarsi alle vittime.

La vittima che si trovi in condizioni di difficoltà personale può inoltre chiedere di essere assistita da un amministratore di sostegno, un soggetto che opera sotto la direzione del Tribunale civile e ha il compito di assistere – gratuitamente – persone che si trovino in difficoltà, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si può presentare la richiesta direttamente al Tribunale o fare presenti le proprie difficoltà al Pubblico Ministero, il quale potrà proporre il ricorso.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite al seguente indirizzo web:

[http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_2\\_1.wp?tab=d](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_1.wp?tab=d)

#### **informazioni alla persona offesa sulle misure cautelari applicate all'indagato**

Quando viene commesso un reato la polizia giudiziaria ha il dovere di impedire che il reato stesso venga portato a conseguenze ulteriori <sup>(13)</sup>.

Nei casi più gravi, per proteggere la vittima da ulteriori danni, l'Autorità Giudiziaria può disporre limitazioni della libertà dell'autore del reato, scegliendo tra una serie di misure cautelari, da quelle meno gravi come il divieto di avvicinamento, fino alla custodia in carcere <sup>(14)</sup>.

Alle vittime di reati commessi con danno alla persona **che hanno presentato la richiesta di essere informate sul punto**, viene data comunicazione della scarcerazione dell'autore del reato, della sua evasione, del fatto che si sottragga alla misura di sicurezza detentiva quando si tratti di infermo di mente <sup>(15)</sup>. La richiesta di ricevere queste informazioni può essere fatta al momento della presentazione della denuncia querela o successivamente.

La vittima di reati commessi con danno alla persona ha diritto di essere informata quando vengono applicate all'autore del reato le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in modo da sapere esattamente quali siano le restrizioni della libertà dell'autore del reato e da poter segnalare tempestivamente qualsiasi violazione <sup>(16)</sup>.

<sup>12</sup> Articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

<sup>13</sup> Articolo 55 del codice di procedura penale

<sup>14</sup> Articoli 284 e ss. codice di procedura penale.

<sup>15</sup> Articolo 90 ter del codice di procedura penale.

<sup>16</sup> Articolo 282-quater codice procedura penale.

La vittima di reati violenti ha anche diritto di avere notizie delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari applicate all'autore del reato (ad esempio custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ecc.). In questo modo ha la possibilità e il diritto di far conoscere il suo parere, presentando (entro due giorni) memorie difensive per opporsi o comunque per far conoscere il proprio punto di vista <sup>(17)</sup>.

Ha diritto, inoltre, di essere informata sui provvedimenti del Giudice sulla modifica, revoca o sostituzione delle misure cautelari a carico dell'indagato. In questo modo la vittima è in condizioni di sapere se la persona indicata come autore del reato sia libera o sottoposta a vincoli e limitazioni della sua libertà di movimento.

**Queste informazioni (ad eccezione di quelle relative alla scarcerazione ed evasione) sono fornite solo alla persona offesa che abbia effettuato la elezione o dichiarazione di domicilio, cioè abbia indicato, quando presenta la denuncia o in un momento successivo, alla Polizia Giudiziaria o al Pubblico Ministero, il suo indirizzo o quello della persona presso la quale vuole che siano inviati gli avvisi. Deve inoltre comunicare qualsiasi cambiamento di questo indirizzo nel corso del procedimento penale.**

**Questa comunicazione non è necessaria se ha nominato un difensore, perché in questo caso tutti gli avvisi che lo riguardano saranno inviati per legge al suo avvocato.**

**g) diritti riconosciuti dalla legge nel caso che la persona offesa risieda in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello dove è stato commesso il reato**

In questi casi la vittima può presentare nel suo Stato la denuncia o querela per fatti commessi in altri stati dell'Unione Europea. Sarà compito della magistratura trasmettere la denuncia all'autorità giudiziaria dello Stato dove è stato commesso il reato.

**h) modalità di contestazione di eventuali violazioni di propri diritti**

La vittima può servirsi dell'aiuto di un avvocato difensore per contestare la violazione dei propri diritti.

Ha inoltre il diritto di far valere le proprie ragioni, presentando personalmente degli scritti all'autorità giudiziaria. In questo modo la vittima può anche indicare degli elementi di prova (ad esempio, persone da sentire, documenti da acquisire ecc.). Questo diritto può essere esercitato sia nella fase delle indagini, che in un momento successivo, quando è già iniziato il processo vero e proprio <sup>(18)</sup>.

**i) autorità alle quali rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento**

La vittima del reato, dal momento della conclusione delle indagini in poi, ha diritto di vedere tutti gli atti del procedimento e farne delle copie. Nella fase delle indagini invece questo, di regola, non è possibile anche se, in certi casi, se presenta richiesta di vedere o avere copia di determinati atti del procedimento, il Pubblico Ministero potrebbe autorizzarla, se non ci sono problemi di segretezza.

**l) modalità del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al processo penale.**

Le vittime dei reati possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare alle udienze nelle quali sono chiamate a testimoniare o quando sono convocate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per rendere dichiarazioni.

Non sono rimborsate le spese sostenute per partecipare al processo al di fuori di queste occasioni. Di norma vengono rimborsate, previa presentazione dei biglietti, solo le spese di trasporto ferroviario o marittimo; le spese del biglietto aereo possono essere rimborsate solo se il pubblico ministero o il giudice (quando la convocazione è per testimoniare in un processo) hanno rilasciato una autorizzazione scritta in questo senso. **La autorizzazione a servirsi dell'aereo deve essere richiesta ed ottenuta prima di fare il viaggio.** La richiesta di essere autorizzati a viaggiare in

<sup>17</sup> Articolo 299 codice di procedura penale.

<sup>18</sup> Articolo 90 codice di procedura penale.

aereo può essere spedita anche con un fax o tramite la posta elettronica (facendo riferimento al numero del processo ed alla data dell'udienza, ricavabili dall'atto di convocazione).

Per avere maggiori informazioni si può prendere contatto con la segreteria penale della procura della repubblica o con la cancelleria penale del tribunale.

#### **m) possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato**

Quando c'è un processo penale, la vittima del reato può chiedere un risarcimento del danno – senza bisogno di iniziare una causa civile – e partecipare attivamente al processo contro l'autore del reato, anche con l'indicazione di testimoni, attraverso la “costituzione di parte civile”, che deve avvenire necessariamente all'inizio del processo e richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato <sup>(19)</sup>.

#### **n) possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela**

Per i reati punibili a querela di parte (lesioni lievi, ingiurie, minacce semplici ecc.), il procedimento può essere definito con il ritiro della querela da parte della vittima e la accettazione di questo ritiro (che in linguaggio giuridico si chiama remissione della querela) da parte del querelato.

In questo caso il processo si chiude; le spese, se non c'è un accordo in senso diverso, sono a carico del querelato. Ci si può anche rivolgere alla polizia giudiziaria per cercare di ottenere un tentativo di conciliazione.

Nei reati di violenza sessuale punibili a querela di parte, la querela, una volta presentata, non può più essere ritirata; nel reato di atti persecutori (stalking) la querela può essere ritirata solo se non vi sono state minacce gravi e ripetute.

#### **o.1) facoltà che spettano alla persona offesa nei procedimenti in cui l'imputato chiede di essere messo alla prova**

L'imputato può chiedere che il suo procedimento, se riguarda reati puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni, venga sospeso per consentirgli di essere messo alla prova seguendo un apposito programma. La messa alla prova prevede anche delle prescrizioni e degli impegni che riguardano l'eliminazione o riparazione delle conseguenze del reato, il risarcimento del danno e la effettuazione, se possibile, di una mediazione con la persona offesa <sup>(20)</sup>.

La persona offesa viene avvisata e può partecipare all'udienza in cui il Giudice esamina la richiesta di messa alla prova. In questa sede può esporre le sue ragioni. Se non viene avvisata dell'udienza o se non viene sentita, può chiedere al pubblico ministero di fare un ricorso alla Corte di Cassazione, oppure può presentare direttamente il ricorso, con l'assistenza di un avvocato.

Finito il periodo di messa alla prova il giudice fissa una nuova udienza per valutare se si debba dichiarare chiuso il processo per estinzione del reato.

Anche in questo caso la persona offesa ha diritto di essere avvisata e di essere sentita se ritiene di avere qualcosa da segnalare.

#### **o.2) facoltà che spettano alla persona offesa nei procedimenti in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**

Per i reati puniti con pena non superiore a cinque anni il processo può essere chiuso (con archiviazione o sentenza di proscioglimento) quando, l'offesa è particolarmente tenue e il comportamento dell'autore del reato non è abituale.

La persona offesa ha diritto di essere avvisata, anche se non ha fatto specifica richiesta, delle richieste di archiviazione motivate per questa ragione, con avviso che può vedere gli atti del procedimento e presentare opposizione alla archiviazione, indicando le ragioni del suo dissenso <sup>(21)</sup>.

Se la decisione di chiudere il processo per particolare tenuità del fatto viene presa in dibattimento, la persona offesa ha diritto di essere sentita, se compare.

<sup>19</sup> Articoli 74 e ss. codice di procedura penale.

<sup>20</sup> Articolo 464 bis del codice di procedura penale.

<sup>21</sup> Articolo 411 del codice di procedura penale

**p) strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio presenti nel territorio**

Le vittime di reati hanno diritto ad essere informate sulle strutture sanitarie, case famiglia, centri antiviolenza e case rifugio presenti nel territorio.

La vittima di un reato si può rivolgere agli appositi servizi pubblici della ASL (ad esempio: il consultorio familiare) e del Comune di residenza (servizi sociali).

Se tra le vittime vi sono minorenni deve essere fatta una segnalazione al Tribunale per i minorenni, che valuterà la situazione e farà gli interventi di tutela.

Le vittime di violenza domestica hanno diritto ad ottenere informazioni dalle forze di polizia, fin dal momento della denuncia, sui centri antiviolenza previsti nel territorio.

**Se la vittima ne fa richiesta le forze di polizia (carabinieri, polizia di Stato, vigili urbani ecc.) hanno il dovere di metterla in contatto, in qualsiasi momento, con tali centri (senza limitarsi a dare un indirizzo o un numero di telefono<sup>22</sup>).**

Alcuni centri antiviolenza hanno delle residenze protette nelle quali, nei casi più gravi, le vittime di reato possono essere accolte per sfuggire a ulteriori violenze.

Per ottenere informazioni e/o entrare in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio si può anche contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Altri diritti della persona offesa**

La vittima del reato può chiedere al Pubblico Ministero di raccogliere in anticipo, con un “incidente probatorio”, certe prove che possono essere a rischio (per esempio testimonianze di persone esposte a rischi o pressioni, accertamenti su luoghi soggetti a modifiche, ecc.<sup>23</sup>).

**Diritti delle persone offese in condizione di particolare vulnerabilità**

La legge prevede una serie di diritti per le persone che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità<sup>24</sup>.

La condizione di particolare vulnerabilità può derivare dall'età, dalla malattia, da situazioni riferibili a ritardi mentali e simili, dal tipo di reato e dal modo in cui è stato commesso. Si tiene conto se si tratta di reato commesso con violenza alla persona, con odio razziale, se ci si trovi in un ambito di criminalità organizzata, terrorismo, se il reato si caratterizza per finalità di discriminazione, o se la vittima è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

In questi casi la vittima durante le indagini viene sentita dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero con l'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria, facendo in modo che essa non abbia contatti con l'indagato ed evitando di chiamarla più volte per essere sentita.

Nel corso delle indagini la testimonianza della vittima vulnerabile può essere con incidente probatorio ed in forma protetta, cioè evitando contatti con l'indagato e con l'assistenza di uno psicologo. Questo può avvenire anche su richiesta della stessa vittima<sup>25</sup>.

Anche nel dibattimento la vittima in condizione di particolare vulnerabilità può chiedere (personalmente o tramite il suo difensore) di essere sentita con modalità protette. Potranno essere disposti, ad esempio, accorgimenti che impediscano all'imputato di vederla o di entrare in qualsiasi modo in contatto con lei (<sup>26</sup>).

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

<sup>22</sup> Articolo 3 comma 5 del decreto legge n. 93 del 2013.

<sup>23</sup> Articolo 394 codice di procedura penale.

<sup>24</sup> Articolo 90 quater del codice di procedura penale.

<sup>25</sup> Articolo 398 del codice di procedura penale.

<sup>26</sup> Articolo 498 comma 4 quater del codice di procedura penale

